
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3819/85 della Commissione, del 30 dicembre 1985, recante adattamento, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, di vari regolamenti relativi al settore dello zucchero

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 368 del 31 dicembre 1985 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13 marzo 1986, 2ª serie speciale)

Pagina 147, l'articolo 4 va letto come segue:

«Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è modificato come segue:

Nell'articolo 5, il testo del paragrafo 4 sostituito dal seguente testo:

«4. Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, le date del "15 aprile" e del "1º giugno" di cui ai paragrafi 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle date del "15 agosto" e del "1º settembre".»

Rettifica della decisione 87/564/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1988, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 350 del 12 dicembre 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 4 luglio 1988, 2ª serie speciale)

Pagina 144, allegato I, numero d'ordine 60.0020, colonna (5):

anziché: «3 327 451»,

leggi: «3 237 451».

Pagina 146, allegato I, numero d'ordine 60.0030, colonna (2):

anziché: «7215 90 50»,

leggi: «7215 90 10».

Pagina 157, allegato III, parte B:

aggiungere: «408 Saint-Pierre e Miquelon».

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*
